

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
D.lgs n. 8.06.2001, n. 231

*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*

**PARTE SPECIALE – ALLEGATO VII**

**Segnalazioni di condotte illecite  
(Whistleblowing)**

## Sommario

<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>3</b>
<b>1. ADOZIONE DI UN SISTEMA DI WHISTLEBLOWING</b> .....	<b>3</b>
<b>2. DESTINATARI</b> .....	<b>3</b>
<b>3. AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>4. IL GDS</b> .....	<b>4</b>
<b>5. CANALI DI SEGNALAZIONE</b> .....	<b>5</b>
<b>6. MODALITA' DI SEGNALAZIONE: IL CANALE INTERNO</b> .....	<b>5</b>
<b>6.1. Attivazione della segnalazione – capire come distinguere tra forma scritta e forma orale, se mettere due diversi regimi. Da sentire ML</b> .....	<b>6</b>
<b>6.2. Ricezione della segnalazione</b> .....	<b>6</b>
<b>6.3. Gestione della segnalazione</b> .....	<b>7</b>
<b>6.3.1. Valutazione sulla procedibilità e ammissibilità della segnalazione</b> .....	<b>7</b>
<b>6.3.2. Istruttoria e accertamento</b> .....	<b>7</b>
<b>6.3.3. Chiusura del procedimento e riscontro al segnalante</b> .....	<b>8</b>
<b>6.3.4. Schema sintetico dell'iter di gestione della segnalazione</b> .....	<b>8</b>
<b>7. LE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE: DIVULGAZIONE PUBBLICA</b> .....	<b>9</b>
<b>8. TUTELA DEL SEGNALANTE</b> .....	<b>9</b>
<b>8.1. La riservatezza dell'identità del segnalante</b> .....	<b>9</b>
<b>8.2. Il divieto e le protezioni contro le ritorsioni</b> .....	<b>10</b>
<b>8.3. Le limitazioni di responsabilità per il segnalante</b> .....	<b>11</b>
<b>9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b> .....	<b>11</b>
<b>10. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b> .....	<b>11</b>
<b>11. SISTEMA DISCIPLINARE</b> .....	<b>11</b>

## DEFINIZIONI

- **Decreto Legislativo n. 24/23** (o “Decreto”) “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”
- **Gestore della Segnalazione (GdS)**: l’organo competente a valutare e gestire la segnalazione secondo le regole di competenza definite dal D.lgs. n. 24/23 e della presente Procedura
- **Persona coinvolta (“segnalato”)**: persona fisica o giuridica cui si riferisce la segnalazione, interna o esterna ovvero mediante divulgazione pubblica, ed alla quale si attribuisce la violazione ovvero è indicata come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
- **Segnalante (“whistleblower”)**: persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo
- **Ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
- **Segnalazione**: le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo) nonché su condotte volte a occultarle
- **Violazione**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della Società, ivi compreso il sistema di regole e comportamenti previsto dal modello organizzativo di Mifar.

## 1. ADOZIONE DI UN SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

In ottemperanza all’art. 6 co. 2 bis del D.lgs n. 231/01, Mifar si è dotata di un sistema di *whistleblowing* che è stato aggiornato sulla base delle indicazioni normative di cui al D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 e degli orientamenti fissati dalle Linee Guida di categoria, in particolare quelle emanate da Confindustria nell’ottobre 2023.

Mifar adotta la procedura “Segnalazioni di condotte illecite (*Whistleblowing*)” (di seguito, anche la *Procedura*), parte integrante del Modello organizzativo, al fine di dotarsi di uno strumento in grado di perseguire il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni, incentivando l’emersione di condotte pregiudizievoli in danno della società e, di riflesso, per l’interesse pubblico; l’adozione del presente strumento prevenzionale è, altresì, diretto a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni ed illeciti rilevanti ai sensi della presente procedura.

La *Procedura* regola il processo di presentazione delle segnalazioni, di ricezione, valutazione e gestione delle stesse, inviate dai dipendenti o da terze parti (anche in forma anonima).

## 2. DESTINATARI

Destinatari della Procedura sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali;
- i dipendenti di Mifar S.r.l.;

- coloro che hanno instaurato con la Società altri tipi di rapporti giuridici diversi da quelli di lavoro in senso stretto, ovvero sia consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- le terze parti (partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc) e, più in generale, chiunque abbia rapporti commerciali con Mifar S.r.l.

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

In considerazione del fatto che Mifar è società con meno di 50 dipendenti ed è dotata di un Modello ex D.lgs n. 231/01, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n. 24/23 possono costituire oggetto di segnalazioni ai fini della presente procedura:

- le violazioni relative ai “reati-presupposto” del Modello ex D.lgs n. 231/01, unicamente attraverso il “canale interno”;
- le violazioni della “normativa europea” inerenti gli illeciti che riguardano i settori dei contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. La segnalazione può essere fatta attraverso il “canale interno” ovvero la “divulgazione pubblica” o la “denuncia”.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le segnalazioni:

- che siano legate ad un interesse personale del segnalante;
- che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro o inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- che si fondino su semplici supposizioni, voci di corridoio o notizie di pubblico dominio.

Le “segnalazioni anonime” possono essere prese in considerazione e trattate ai sensi della presente Procedura solo qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione.

### 4. IL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

Ogni segnalazione verrà inviata all'Organismo di Vigilanza che, in considerazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.lgs n. 24/23, assume il ruolo di “Gestore della segnalazione” (GdS).

A tale soggetto sono, perciò, attribuiti i poteri e le responsabilità previsti dal D.lgs n. 24/23 e dalla presente Procedura e, in particolare il compito di:

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute, ponendo in essere i dovuti accertamenti;
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;

- e) mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne, assicurando la piena accessibilità da parte di tutti i possibili destinatari.

Qualora la segnalazione riguardasse l'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ha il dovere di astenersi da ogni tipo di attività, in quanto l'investigazione verrà condotta in autonomia dal Consiglio di Amministrazione e dalla persona che verrà appositamente delegata.

## 5. CANALI DI SEGNALAZIONE

Rispetto alle previsioni del D.Lgs. n. 24/2023 e tenuto conto delle caratteristiche della Società indicate al precedente punto 3 ("*ambito di applicazione*"), i canali validamente utilizzabili per le segnalazioni che riguardano Mifar sono:

- a) il "*canale interno*" (cfr. punto 6), che costituisce il canale preferenziale, mediante l'accesso alla piattaforma informatica (([wbportal.cloud/mifar](https://wbportal.cloud/mifar)) ovvero tramite richiesta di un incontro diretto con il GdS;
- b) la "*divulgazione pubblica*" (cfr. punto 7), mediante il quale le violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici. Il ricorso a tale canale è ammesso solo se (i) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna e le stesse non hanno avuto seguito; (ii) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; (iii) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna potrebbe determinare il rischio ritorsione.

Resta ferma la possibilità di ricorrere sempre all'Autorità Giudiziaria e contabile attraverso la presentazione di apposita denuncia, oltre che l'utilizzo del "*canale esterno*" nei rigidi limiti fissati dal D.lgs n. 24/23<sup>1</sup>.

## 6. MODALITA' DI SEGNALAZIONE: IL CANALE INTERNO

Mifar ha istituito un canale interno di segnalazione che può essere azionato mediante

- ⇒ l'accesso alla piattaforma *on line* [wbportal.cloud/mifar](https://wbportal.cloud/mifar)
- ⇒ l'inoltro della richiesta di incontro al gestore della Segnalazione, utilizzando l'indirizzo [mail.odv@mifar.com](mailto:mail.odv@mifar.com)

---

<sup>1</sup> E' possibile utilizzare il cd. "*canale esterno*" [<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>] gestito dall'ANAC (autorità Nazionale Anticorruzione) solo qualora (i) il canale interno non sia attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati; (ii) il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; (iii) il segnalante abbia fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato seguito oppure che la stessa potrebbe determinare il rischio ritorsione; (iv) il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. salvaguardia della salute e sicurezza delle persone; protezione dell'ambiente, ecc.). La segnalazione può essere fatta anche per via telefonica, telematica o via orale.

## 6.1. Attivazione della segnalazione l'accesso alla piattaforma on line [wbportal.cloud/mifar](http://wbportal.cloud/mifar)

La segnalazione, oltre che nella forma orale mediante l'apposita richiesta di incontro, può essere effettuata nelle modalità della forma scritta attraverso lo specifico canale informatico [wbportal.cloud/mifar](http://wbportal.cloud/mifar).

**MIFAR SRL** Portale segnalazioni



**MIFAR SRL** – VIA VALTELLINA 18/20 – 20027 RESCALDINA (VA)

In linea con le normative vigenti e le best practice i soggetti segnalanti possono essere soggetti apicali o subordinati o terze parti che siano testimoni di condotte illecite o irregolari, ovvero:

- Lavoratore subordinato del settore privato (ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
- Lavoratore autonomo che svolge la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato (ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015)
- Lavoratore o collaboratore che svolge la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
- Libero professionista/consulente che presta la propria attività presso soggetti del settore privato;
- Volontario/tirocinante che presta la propria attività presso soggetti del settore privato
- Azionista
- Persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore privato

**Le segnalazioni possono avere ad oggetto** comportamenti relativi a:

a) Violazione **Normativa Europea** applicabile per il settore privato:

- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o degli atti nazionali indicati nell'Allegato ai d.lgs. 24/2023 ovvero illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme nazionali attuative degli atti dell'Unione Europea relativi ai settori indicati nell'Allegato alla direttiva 2019/1937 (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi)
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione ex art. 325 TFUE
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori menzionati nei punti precedenti
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari

b) Violazione di disposizioni **Normative Nazionali**:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
- violazioni del Modello ex decreto legislativo 231/2001 adottato dalla Società

Una volta conclusa la procedura di inserimento/attivazione di segnalazione, il segnalante riceve un codice univoco associato alla segnalazione. Tale codice può essere successivamente utilizzato per monitorare lo stato di avanzamento e per interloquire in modo anonimo, sia per fornire informazioni aggiuntive sia per chiarimenti successivi alla segnalazione.

Attraverso la piattaforma, il GdS provvede a fornire:

- l'avviso di "presa in carico" della segnalazione entro sette giorni dalla data di inserimento;
- informazioni relative al seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'accesso alla piattaforma è soggetto alla politica "no-log" al fine di impedire l'identificazione del segnalante che intenda rimanere anonimo; ciò significa che i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale anche nel caso in cui venisse effettuato da un dispositivo connesso alla rete aziendale.

È, inoltre, possibile effettuare una segnalazione orale tramite appuntamento.

In tutti i casi di invio della segnalazione attraverso i canali sopra indicati, la identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, fatti salvi gli obblighi di legge. Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

## 6.2. Ricezione della segnalazione

Il GdS entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione deve rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento, inoltrandolo al recapito indicato.

In caso di segnalazioni anonime, le stesse sono registrate dal GdS e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata, ancorché non siano poi procedibili o ammissibili.

### 6.3. Gestione della segnalazione

Il GdS, ricevuta la segnalazione tramite i canali predisposti ed una volta trasmesso l'avviso di ricevimento, deve porre in essere le attività di seguito indicate, provvedendo ad una idonea documentazione dello svolgimento delle stesse, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità.

#### 6.3.1. Valutazione sulla procedibilità e ammissibilità della segnalazione

Il GdS deve verificare, sotto il profilo della procedibilità, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, necessari per la corretta presentazione della segnalazione:

presupposti soggettivi (soggetti legittimati alla presentazione della segnalazione)	presupposti oggettivi (ambito di applicazione del D.lgs n. 24/23)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali;</li> <li>▪ i dipendenti di Mifar S.r.l.;</li> <li>▪ coloro che hanno instaurato con la Società altri tipi di rapporti giuridici diversi da quelli di lavoro in senso stretto, ovverosia consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;</li> <li>▪ le terze parti (partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc) e, più in generale, chiunque abbia rapporti commerciali con Mifar S.r.l.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le violazioni relative ai “reati-presupposto” del Modello ex D.lgs 231/01</li> <li>▪ le violazioni della “normativa europea” inerenti gli illeciti che riguardano i settori dei contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi</li> </ul>

Superato il vaglio di procedibilità, il GdS deve verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

In dettaglio, nella segnalazione (che può essere supportata con allegazione di documentazione di natura fotografica, video, audio ...) devono essere chiaramente indicate ed esposte:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione con una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

#### 6.3.2. Istruttoria e accertamento

Il GdS, completato il vaglio di procedibilità ed ammissibilità, procede agli accertamenti necessari per verificare la fondatezza della segnalazione:

- sia direttamente acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute e con eventuali audizioni di soggetti in grado di fornire informazioni utili ai fini della verifica;

- sia attraverso il coinvolgimento di altre strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste. Qualora sia necessario ricorrere all'ausilio di soggetti, interni o esterni, devono essere garantiti gli obblighi di riservatezza previsti dalla disciplina e dalla presente Procedura.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente a seconda della tipologia del canale di segnalazione utilizzato.

### 6.3.3. Chiusura del procedimento e riscontro al segnalante


All'esito della fase istruttoria e comunque alla scadenza dei tre mesi dalla ricezione, il GdS dovrà comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la trasmissione della relativa Relazione al responsabile delle Risorse Umane ed all'Amministratore Delegato;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere qualora non sia stato possibile concludere l'accertamento per ragioni di complessità delle verifiche in corso.

Il GdS dovrà procedere alla tempestiva trasmissione di una Relazione con gli esiti dell'accertamento:

- al responsabile delle Risorse Umane, nel caso di archiviazione della segnalazione;
- al responsabile delle Risorse Umane ed all'Amministratore Delegato per i conseguenti provvedimenti a carico del soggetto segnalato, qualora la segnalazione risulti fondata. Qualora entrambi siano "oggetto" della segnalazione, la Relazione invece verrà inviata agli altri consiglieri di amministrazione o al Sindaco;
- al responsabile delle Risorse Umane ed all'Amministratore Delegato per l'adozione degli opportuni provvedimenti nei confronti del segnalante, qualora si accerti il caso di una segnalazione in mala fede.

### 6.3.4. Schema sintetico dell'iter di gestione della segnalazione tramite canale interno





## 7. LE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE: DIVULGAZIONE PUBBLICA

L'art. 15 del D. Lgs. n. 24/2023 riconosce al segnalante la possibilità di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il ricorso a tale modalità è ammesso se, al momento della divulgazione pubblica:

- Il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha ricevuto riscontro a quanto segnalato;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 8. TUTELA DEL SEGNALANTE

Il sistema di protezione del segnalante previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 si articola nell'assicurare e garantire la tutela in ordine:

- all'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- alla limitazione della sua responsabilità per la rivelazione o diffusione di alcune categorie di informazioni protette.

La protezione si applica anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni: facilitatore (la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione; le persone che operano nel medesimo contesto lavorativo ovvero che sono legate al segnalante da legami affettivi o di parentale; colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà o enti presso i quali il segnalante lavorano.

### 8.1. La riservatezza dell'identità del segnalante

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante, in capo al GdS, è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dalla cui diffusione si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

Il trattamento di tutti questi elementi va, quindi, improntato alla massima cautela, qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'ente contro il presunto autore della condotta segnalata:

- l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tali casi, è dato preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati: qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

## 8.2. Il divieto e le protezioni contro le ritorsioni

E' vietata ogni forma di ritorsione<sup>2</sup> nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati.

L'ANAC è l'autorità preposta a ricevere dal segnalante e gestire le comunicazioni su presunte ritorsioni dallo stesso subite.

Le misure di protezione possono essere applicate qualora:

- il segnalante/denunciante, al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, avesse "*fondato motivo*" di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- la segnalazione, denuncia o divulgazione sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto e della presente Procedura.

Il segnalante perde, altresì, la protezione: **i)** qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; **ii)** in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

---

<sup>2</sup> Per una miglior comprensione, si riportano le fattispecie ritorsive indicate, a titolo esemplificativo, nella Guida Operativa di Confindustria – ottobre 2023: "a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici"

### **8.3. Le limitazioni di responsabilità per il segnalante**

Il Decreto riconosce una ulteriore al segnalante anche una limitazione della responsabilità dello stesso rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Le limitazioni in esame non operano se:

- al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
- la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

## **9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali del segnalante nonché dei soggetti coinvolti nella segnalazione, la gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avviene in conformità alla normativa vigente in materia privacy.

In allegato (Allegato 1) l'Informativa Privacy relativa alle segnalazioni effettuate tramite canale interno.

## **10. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

La documentazione raccolta ai fini della gestione della segnalazione dovrà essere correttamente archiviata presso la funzione Risorse Umane all'interno di un apposito archivio, con modalità tali da permettere la corretta tracciabilità dell'accesso alla documentazione.

L'accesso ai documenti archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo ai soggetti legittimati: Organismo di Vigilanza, Sindaco, dirigenti con poteri/compiti in ambito disciplinare, amministratori. I termini di conservazione sono di 5 anni.

## **11. SISTEMA DISCIPLINARE**

L'inosservanza della presente Procedura comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi dell'art. 7 L. n. 300/1970, nonché del D.Lgs. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste.

**Allegati**

01\_documentazione privacy

## Allegato 01

**INFORMATIVA PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il "GDPR"), Mifar S.r.l. (di seguito "Mifar" o il "Titolare") La informa circa il trattamento dei Suoi dati personali (di seguito i "Dati") effettuato in relazione alla gestione delle segnalazioni di cui alla Procedura "Segnalazione di condotte illecite (whistleblowing)".

**Titolare del trattamento. Responsabili del trattamento.**

Il Titolare del trattamento dei Dati è Mifar S.r.l., con sede legale in Via Valtellina, 18/20 – 20027 Rescaldina (MI), P.IVA /CF 04669840151,t. L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare. Per ulteriori informazioni di carattere generale – cfr. <https://mifar.com/privacy-policy/>

**Categorie di Dati.**

I Dati, oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, sono i dati contenuti all'interno delle segnalazioni effettuate tramite canale interno quali, a titolo esemplificativo, dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi a pregresse esperienze lavorative, dati relativi alla retribuzione, ecc.). I dati possono comprendere anche categorie particolari di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dell'interessato, nonché i dati giudiziari, purché strettamente pertinenti e necessari alla gestione delle segnalazioni, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità. L'eventuale trattamento dei dati "particolari", può essere effettuato solo se, a seconda delle circostanze, il trattamento è necessario ai fini dell'adempimento degli obblighi del Titolare in materia di diritto del lavoro, o se il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato, o se il trattamento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti legali del Titolare.

**Finalità e base giuridica del trattamento. Legittimi interessi perseguiti.**

I dati personali degli interessati sono trattati per le finalità connesse all'applicazione della Procedura "Segnalazione di condotte illecite (whistleblowing)" e per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra. Il mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire le segnalazioni ricevute.

**Modalità del trattamento.**

I Dati saranno trattati con strumenti manuali ed elettronici in conformità a quanto disposto dal GDPR in materia di misure di sicurezza.

Il sistema di gestione delle segnalazioni garantisce, in ogni fase, la riservatezza del contenuto della segnalazione (includere le informazioni su eventuali segnalati) e dell'identità del segnalante, anche tramite l'uso di comunicazioni crittografate, ad eccezione dei casi indicati al punto 10 della Procedura.

**Destinatari o categorie di destinatari.**

I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti, i quali saranno nominati dal Titolare, a seconda dei casi, quali responsabili o incaricati: soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il Titolare sia tenuto a comunicare i Dati.

**Trasferimento dei Dati a paesi terzi.**

I Dati non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.

**Periodo di conservazione.**

I Dati e saranno conservati per un periodo di tempo pari a 5 anni dalla chiusura della segnalazione.

**Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità.**

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice Privacy ivi inclusi:

- I. ricevere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e accedere al loro contenuto (diritto di accesso);
- II. aggiornare, modificare e/o correggere i dati personali (diritto di rettifica);

III. chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali trattati nei casi previsti dal GDPR (diritto all'oblio e diritto alla limitazione), fatto salvo un prevalente interesse pubblico o un obbligo legale della Società alla conservazione degli stessi;

IV. opporsi al trattamento, compresa la profilazione (diritto di opposizione), fatta salva l'esistenza di un prevalente motivo legittimo della Società alla prosecuzione del trattamento;

V. revocare il consenso, ove prestato;

VI. fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. In Italia detta autorità di controllo è rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it));

Inoltre ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).